



# **REGOLAMENTO SANITARIO 2023**

Approvato con delibera n° 158 dell'08/06/2023

## **Premessa**

Il presente regolamento disciplina il settore sanitario federale, nel rispetto della normativa nazionale, delle disposizioni del Comitato Internazionale Paralimpico (IPC) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per la tutela e il controllo dello stato di salute dei tesserati alla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP).

## **Articolo 1 - Struttura**

1.1 Il settore sanitario della FINP è costituito da:

- a) la Commissione Medica Federale;
- b) il Medico Federale;
- c) i Medici Addetti alle Squadre Nazionali e/o alle discipline afferenti (tuffi, pallanuoto, etc.);
- d) il Personale Parasanitario.

1.2 I componenti del settore sanitario sono tesserati alla FINP e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione sportiva nazionale o Disciplina associata, o sanzioni per fatti di doping.

## **Articolo 2 - Commissione Medica Federale**

2.1 La Commissione Medica, nominata dal consiglio federale, è composta dal Presidente, in possesso della qualifica di medico dello sport e iscritto alla FMSI, e da quattro membri esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport e tesserati alla FMSI. Uno dei componenti della Commissione avrà anche la funzione di Segretario. Il Medico Federale deve far parte della Commissione.

2.2 La Commissione Medica:

- a) coordina l'attività del settore sanitario;
- b) propone al Consiglio Federale e predispone iniziative tese alla tutela e alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- c) esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifici indirizzi federali tesi alla tutela della salute degli atleti;
- d) svolge attività di supporto per specifiche esigenze sanitarie richieste dal Consiglio o dal Medico Federale;
- e) fornisce la consulenza su tematiche cliniche, biologiche e antidoping;
- f) propone e collabora alle iniziative di formazione e aggiornamento dei tesserati in campo biologico e fisiologico;
- g) individua temi di approfondimento e studio in medicina dello sport, in relazione alle tematiche riguardanti la FINP; nello specifico individua possibilità di collaborazione o Protocolli d'intesa con Atenei, Centri di Formazione, etc., per la produzione di lavori, ricerche e pubblicazioni a carattere scientifico;
- h) promuove iniziative di informazione, prevenzione e lotta al doping, in accordo con le normative degli organismi competenti in materia e nomina un Responsabile dell'Antidoping;
- i) rappresenta la FINP per le tematiche medico-sportive, nei rapporti esterni.

2.3 La Commissione Medica, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi della consulenza di specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

2.4 La Commissione Medica resta in carica 4 anni, coincidenti col quadriennio paralimpico e decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

## **Articolo 3 - Medico Federale**

3.1 Il Medico Federale è nominato dal consiglio federale tra i medici con specializzazione in medicina dello sport e tesserato FMSI.

3.2 Il Medico Federale, oltre a far parte della Commissione Medica Federale:

- a) organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione e in occasione di competizioni internazionali, predisponendo i Medici e il Personale Parasanitario necessari;
- b) coordina l'attività dei Medici Addetti alle Squadre Nazionali per la valutazione degli atleti nazionali;
- c) promuove iniziative di informazione e prevenzione al doping per gli atleti di interesse nazionale e internazionale;
- d) verifica gli accertamenti di idoneità, secondo le norme di legge, degli atleti di interesse nazionale e paralimpico;
- e) verifica gli interventi sanitari necessari per gli atleti di interesse nazionale e paralimpico;
- f) partecipa alle riunioni della commissione tecnica federale quando l'argomento sia di carattere sanitario;
- g) si correla con i medici sociali per gli atleti di interesse nazionale;
- f) interfaccia la struttura anti-doping tramite il Responsabile Antidoping della FINP;
- h) organizza e custodisce un archivio contenente le cartelle cliniche degli atleti di interesse nazionale, da aggiornarsi annualmente e contenenti almeno: copia del certificato di idoneità allo sport agonistico in corso di validità e redatto secondo le norme del D.M. 4.3.1993, la dichiarazione dei farmaci eventualmente assunti dall'atleta e la relativa certificazione inerente la prescrizione di detti farmaci, la scheda riportante la classificazione dell'atleta e un modulo sottoscritto dall'atleta stesso, o da chi lo rappresenta legalmente, inerente il consenso al trattamento dei dati sensibili secondo la normativa vigente in materia.

3.3 Il Medico Federale può avvalersi della consulenza di specialisti esterni.

3.4 Il Medico Federale resta in carica 4 anni, coincidenti col quadriennio paralimpico, e la sua carica decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

#### **Articolo 4 - Medici Addetti alle Squadre Nazionali**

4.1 I Medici Addetti alle Squadre Nazionali sono indicati dal Medico Federale fra gli specialisti in medicina dello sport, iscritti alla FMSI e nominati annualmente dal Consiglio Federale; in circostanze di emergenza potranno essere nominati anche medici non in possesso della specializzazione in medicina dello sport, purché iscritti alla FMSI come Soci Aggregati.

4.2 I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:

- a) effettuano la consulenza sanitaria per gli atleti delle squadre nazionali o di interesse federale;
- b) prestano l'assistenza medica in occasione dei raduni o delle competizioni nazionali e internazionali;
- c) forniscono agli stessi atleti coinvolti nei raduni o nelle competizioni nazionali e internazionali l'informazione sanitaria e antidoping;
- d) partecipano alle valutazioni medico-fisiologiche funzionali degli atleti di interesse nazionale e internazionale;
- e) si correlano col Medico Federale e, ove necessario, anche coi medici sociali o di fiducia degli atleti.

Il Medico Addetto a una Squadra Nazionale che segua una trasferta nazionale o internazionale è tenuto con congruo anticipo a:

- verificare il possesso da parte di tutti gli atleti convocati del certificato di idoneità allo sport agonistico la cui validità deve coprire tutta la durata della manifestazione. Tale certificato deve essere redatto secondo il D.M. 4.3.1993 ed è sport specifico (per disciplina);
- conoscere la normativa anti-doping vigente;

- approntare e richiedere alla Segreteria Federale, quando necessario, la dotazione farmacologica e lo strumentario medico necessario alla trasferta annotando i prelievi di materiale e il relativo consumo;
- redigere una relazione medica finale sulla trasferta, da inviarsi tempestivamente al Medico Federale.

### **Articolo 5 - Personale Parasanitario**

5.1 Fanno parte del Personale Parasanitario gli operatori in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle norme vigenti), funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del settore sanitario federale per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta.

5.2 Gli operatori sanitari (medici, fisioterapisti, infermieri, psicologi, biologi, esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti), che vogliono prestare la propria opera nella FINP, nei ruoli previsti dal vigente regolamento sanitario devono presentare apposita domanda corredata di curriculum vitae alla Segreteria Federale. L'inserimento in ruolo è deliberato dal Consiglio Federale su proposta del Medico Federale.

5.3 Sono designati dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali.

### **Articolo 6 - Obblighi e disposizioni**

Gli operatori del settore sanitario:

- a) devono documentare la loro iscrizione al rispettivo albo professionale, se esistente;
- b) devono essere tesserati alla FINP;
- c) devono rispettare le norme dello statuto e degli altri regolamenti federali;
- d) si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- e) svolgono la loro attività nel rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi perché le stesse siano applicate e rispettate anche dagli altri tesserati.

### **Articolo 7 - Adempimenti dei tesserati**

Il tesserato che svolga o intenda svolgere, in ambito federale, attività sportiva agonistica e non agonistica è tenuto all'osservanza delle norme nazionali e regionali inerenti la tutela dell'attività sportiva, in ordine al tipo di accertamenti previsti e alla loro periodicità.

### **Articolo 8 - Attività Antidoping**

L'Attività Antidoping della FINP afferisce in tutto e per tutto a NADO-Italia e al settore antidoping dell'IPC.

### **Articolo 9 - Disposizione finale**

Il regolamento in oggetto entrerà in vigore a seguito di approvazione da parte del Consiglio Federale e della Giunta nazionale CIP.